



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2863

Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di indagini sulla sottrazione internazionale di
minori

Indice

1. DDL S. 2863 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2863	4

1. DDL S. 2863 - XVII Leg.

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di indagini sulla sottrazione internazionale di minori

S.2863 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2863

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2863

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLUNDO , BUCCARELLA , PUGLIA , PAGLINI , GIARRUSSO e CAPPELLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2017

Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di indagini
sulla sottrazione internazionale di minori

Onorevoli Senatori. -- La sottrazione internazionale di minori è purtroppo un fenomeno in costante crescita, a testimonianza dell'inefficacia dell'attuale quadro legislativo nazionale ed europeo in materia. Per tale motivo, nel corso degli anni sono stati depositati diversi progetti di legge, sulla cui linea si muove il presente intervento volto anzitutto a riattivare un dibattito sul tema.

Si parla di sottrazione internazionale di minori quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e che, quindi, avrebbe anche il diritto/dovere di determinare il luogo di residenza abituale del minore. A livello internazionale sono molteplici gli accordi che si occupano di minori. Innanzitutto la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata nel nostro ordinamento con la legge n. 176 del 1991, nella quale sono sanciti principi fondamentali per la tutela del minore come il superiore interesse del bambino, il diritto del minore a preservare l'identità, la nazionalità e le relazioni familiari, nonché di intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori e a essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero.

Inoltre, rivestono grande importanza in materia la Convenzione de L'Aja del 1980, riguardante gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 64 del 1994 e il regolamento n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003, meglio conosciuto come Bruxelles II. La prima ha come principali obiettivi quelli di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale e di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, ma nonostante costituisca l'unico strumento giuridico cui fare concretamente riferimento nei casi di sottrazione dei minori, risulta essere di difficile applicazione in quanto la sua attuazione dipende dalle normative di recepimento adottate singolarmente dai singoli stati. Il secondo, integrativo della prima, costituisce, invece, uno strumento maggiormente incisivo per la regolamentazione dei casi di sottrazione illecita dei minori perché tenta di uniformare la legislazione europea, nonché di ridurre al minimo i casi di contrasto giurisprudenziale che danneggino fisicamente e psicologicamente il minore.

In Italia la legislazione sul reato di sottrazione di minori è, per certi versi, ancora poco efficace nonostante gli sforzi che vengono compiuti sul piano del coordinamento dei soggetti istituzionalmente competenti. L'attuale articolo 574-*bis* del codice penale sulla sottrazione e il trattenimento del minore garantisce una tutela parziale del minore e del genitore esercente la responsabilità genitoriale anche a causa della sua collocazione codicistica. Il medesimo articolo è, infatti, inserito tra i delitti contro la famiglia invece che tra quelli contro la persona e la libertà individuale: questo, assieme alla individuazione di un massimo di pena (4 anni) che a detta di numerosi operatori del settore risulta

insufficiente per la messa in atto ed efficacia di alcuni mezzi di prova come le intercettazioni ambientali e telefoniche, riduce le possibilità di una celere ed efficace soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori. Di qui l'esigenza di un intervento che -- analogamente ad altre proposte già presentate nel corso delle ultime legislature -- sia volto anzitutto a ricollocare il delitto in un ambito più appropriato, rimodulando le sanzioni.

Con l'articolo 1, infatti, si provvede ad abrogare l'articolo 574-*bis* del codice penale per introdurre, conseguentemente, nel medesimo codice, l'articolo 605-*bis*, al fine di stabilire che chiunque sottragga il minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale contro la volontà di quest'ultimo, sia punito con la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è, invece, commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si prevede tuttavia una significativa riduzione della pena, fino alla metà, nei confronti dell'imputato che si adoperi concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà e cessi il trattenimento all'estero ovvero per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la localizzazione del minore sottratto, l'individuazione dei responsabili e il ritorno del minore sottratto.

L'articolo 2 prevede che il Ministro della giustizia trasmetta ogni anno al Parlamento una relazione sul fenomeno della sottrazione internazionale dei minori e altresì che lo stesso Ministro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplini, con le risorse umane e strumentali già esistenti, l'organizzazione di nuclei specializzati nelle indagini relative alla sottrazione internazionale di minori, in modo da favorire un meccanismo di organizzazione di tutte le istituzioni che già oggi, a vario titolo, si occupano del tema. L'articolo 3, analogamente, assicura il coordinamento degli interventi di assistenza e informazione agli interessati sulle procedure da attivare nei casi di sottrazione internazionale di minori.

Se ne auspica, quindi, un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di sottrazione e trattenimento di minore all'estero)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 574-*bis* è abrogato;

b) dopo l'articolo 605 è inserito il seguente:

«Art. 605-*bis*. - *(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero)*. -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le pene di cui al primo comma e secondo comma sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adoperi concretamente:

1) affinché il minore riacquisti la propria libertà e cessi il trattenimento all'estero;

2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la localizzazione del minore sottratto e l'individuazione dei responsabili, anche avendo riguardo ad ulteriori fatti di sottrazione di minore».

Art. 2.

*(Coordinamento investigativo e relazione
al Parlamento)*

1. Al fine di prevenire e combattere il fenomeno della sottrazione internazionale di minori, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un apposito organismo di coordinamento investigativo che assicuri l'organizzazione dei nuclei specializzati nelle indagini relative ai delitti di cui all'articolo 605-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una relazione annuale sul fenomeno della sottrazione internazionale di minori e sulle misure di prevenzione e contrasto adottate.

Art. 3.

*(Servizi di assistenza e informazione
sugli interventi)*

1. Fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente e nel preminente interesse del minore, con il medesimo decreto di cui all'articolo 2 sono definite le modalità per implementare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure di assistenza e i servizi di orientamento offerti da parte delle strutture pubbliche competenti, con particolare riferimento ad ogni informazione relativa:

- a)* alla situazione giuridica, al fine di poter esercitare i conseguenti diritti procedurali, anche con riferimento all'attivazione degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria competenti;
- b)* alle possibilità di assistenza legale e alle informazioni sullo stato del procedimento;
- c)* alle modalità di attivazione delle competenti strutture istituite presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso il Ministero della giustizia;
- d)* alle modalità di attivazione degli organismi operativi e tecnici, comunque denominati, istituiti presso i competenti Ministeri con l'obiettivo di rendere più efficaci i meccanismi di coordinamento e più rapide le misure di intervento, fin dalla prima segnalazione.

